CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 86 (Codice penale militare di guerra)

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità

Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.

Abrogato dal 21 marzo 2003 · versione 47

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VI — Del disfattismo militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-86-fatti-diretti-a-indurre-alla-sospensione-o-alla-cessazione-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it